



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 02/02/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 dicembre 2011, n. 302

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (FG) in località 'Serra Varvandrea' - Proponente: NewWind S.r.l. - Sede legale: via Stradivari, 6 I - 39100 Bolzano.

L'anno 2011 addì 16 del mese di dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

La Società Nextwind s.r.l., con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5827 del 10.04.2007 del Settore Ecologia, chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) per la proposta di impianto eolico "Gravina - Varvandrea" ricadente in agro di Gravina in Puglia (BA).

La Nextwind s.r.l., con missiva acquisita al prot. n. 7012 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, trasmetteva nota attestante l'avvenuto deposito del progetto presso il Comune di Gravina in Puglia (BA) a cui aveva altresì richiesto l'affissione all'albo pretorio.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7807 del 16.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni documentali, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Gravina in Puglia (BA) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare l'attestazione di avvenuta pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001. Con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 12642 dell'1.08.2007, la società proponente trasmetteva la documentazione integrativa. Il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 4718 del 12.02.2008 acquisita al prot. n. 3976 del 4.03.2008 del Settore Ecologia, comunicava l'avvenuta pubblicazione ed esprimeva il parere, di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001, con esito negativo.

Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 12168 del 04.11.2009, sollecitava l'Ufficio Energia regionale a dare riscontro alla nota prot. n. 11073 del 28.09.2009, chiedendo di anticipare lo stato delle istanze relative ad alcuni progetti ricadenti nel territorio del Comune di Gravina in Puglia; il Servizio Energia riscontrava con nota prot. n. 13748 del 14.12.2009.

Il Dirigente di questo Ufficio, riscontrata l'assenza dell'istanza in oggetto dalla comunicazione di cui sopra, con nota prot. n. 53 del 7.01.2010, chiedeva all'Ufficio Energia e reti energetiche di voler confermare l'avvenuta comunicazione di inammissibilità ex DGR 1462/2008 della pratica ai fini della definitiva archiviazione.

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, con nota prot. n.

4818 del 31.03.2010 acquisita al prot. n. 2677 del 18.02.2010 di questo Servizio chiedeva alla società Nextwind s.r.l. di presentare entro il termine perentorio di 10 giorni, istanza di autorizzazione unica, nei modi e nei termini della DGR 35/07, pena l'inammissibilità dell'istanza. Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia, con nota prot. n. 5098 del 6.4.2010 inviata alla società Nextwind s.r.l. ed a questo Servizio che la acquisiva al prot. n. 5867 del 26.04.2010, comunicava l'inammissibilità dell'istanza in oggetto attesa l'assenza di riscontro da parte della Società alla nota prot. n. 2677 del 18.02.2010.

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 3.03.2010 la società Nextwind s.r.l. comunicava l'elenco completo dei progetti rimasti in capo alla medesima, nel quale non risultava compresa l'istanza in oggetto, di titolarità della NewWind s.r.l., società che derivava dalla scissione della Nextwind s.r.l..

La NewWind s.r.l. con nota inviata all'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia e per conoscenza allo scrivente Servizio, che la acquisiva al prot. n. 9665 del 15.4.2010, evidenziava che la comunicazione prot. n. 2677 del 18.2.2010 non le era mai pervenuta; pertanto chiedeva l'annullamento in autotutela del provvedimento, nonché la rimessione in termini al fine di consentire la trasmissione della documentazione richiesta.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

==> Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA), in località "Serra Trono degli Avuzzi e Serra Varvandrea" (pag. 138 "Relazione di impatto ambientale");

==> Numero di aerogeneratori: 25 (ibidem)

==> Potenza unitaria: 3 MW (ibidem)

==> Potenza complessiva: 75 MW (ibidem)

==> Diametro rotore: 90 m (pag. 11 "Relazione descrittiva")

==> Coordinate: tratte dal file "4-gravina\_varvandrea.shp", contenuto nella documentazione digitale allegata all'istanza.

A circa 4,6 km dal parco eolico, come si evince dallo stralcio cartografico in basso, transita la linea di distribuzione a 150 kV "Tricarico-Gravina" che si utilizzerà per lo scarico dell'energia prodotta. Per la connessione lo schema prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 KV con una nuova stazione di smistamento a 150 kV in entra-esce sulla linea a 150 KV che consentirà di evitare lunghi tratti di cavidotti interrati (pag. 2 "Relazione descrittiva"). Il tracciato del cavidotto è riportato nel file "connessione RTN.dwg", contenuto nel CD allegato all'istanza.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla

sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) L'istanza in oggetto ricade nel territorio comunale di Gravina in Puglia in località "Serra Varvandrea" ed è posta a nord-ovest del centro abitato, in prossimità della SS n. 97 delle Murge, nel tratto che congiunge i centri abitati del costone murgiano di Gravina in Puglia e Poggiorsini. A sud ovest del parco eolico corrono invece la SP52 e la SP10. L'area di intervento, sita all'interno del paesaggio dell'Alta Murgia, è contraddistinta dalla presenza di una serie di elementi idro-geo-morfologici sensibili individuati dall'IGM in scala 1:25.000 e dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 454 visibili anche dall'osservazione delle ortofoto digitali: qui si rinviene un reticolo idrografico ed una serie di ripe fluviali. Il carattere è prevalentemente agricolo, con presenza di una serie di fabbricati, alcuni dei quali masserie segnalate dalla tavoletta 1:25.000: Masseria Belvedere, Masseria Rasiello, Masseria San Francesco, Masseria Calderoni (individuata anche dalla Carta dei Beni culturali del PPTR). Lungo la SS97, cui gli aerogeneratori risultano disposti parallelamente, si rinvengono una serie di poderi (San Giovanni, San Michele, Sant'Antonio), mentre a nord-ovest del parco eolico, oltre le citate strade provinciali, si distingue un'area antropizzata con la presenza di diversi fabbricati.

2) Relativamente agli impatti visivi e paesaggistici il proponente ha redatto la "Relazione di Impatto visivo e paesaggistico" ed una serie di elaborati grafici. Dalla lettura della "Mappa di intervisibilità teorica" si evince che la totalità degli aerogeneratori (fra 17 e 25) risultano visibili dall'abitato di Gravina in Puglia e da alcuni tratti della SS 97, che coincide con il tratturo Melfi-Castellaneta. Anche la "Mappa di intervisibilità teorica cumulativa" mostra che il numero massimo di torri (41-61) è visibile dalla citata strada statale e dalla porzione settentrionale dell'abitato gravinese. L'analisi è corredata dall'Allegato 7 "Visualizzazioni 3D" in cui sono rappresentate modellazioni tridimensionali del terreno sul quale sorgeranno gli aerogeneratori. Poiché lo scenario rappresentato risulta privo di ogni tipo di riferimento all'ambiente circostante, il citato elaborato costituisce un primo e non esaustivo elemento di analisi dell'impatto studiato. Sarebbe stato necessario svolgere delle simulazioni fotografiche da idonei punti di vista, al di là delle inefficaci fotografie presenti nell'Allegato 1 "Relazione generale" (pagg. 216-223), che consentissero di contestualizzare gli aerogeneratori all'interno dell'area in oggetto e di valutare la visibilità del parco eolico, ad esempio dai vari fabbricati presenti nell'area, dalle strade provinciali, dalla SS97 e dal centro urbano di Gravina in Puglia, individuato come luogo privilegiato di fruizione del paesaggio all'interno del sistema dei belvedere dei centri storici posti sul costone murgiano (scheda dell'ambito paesaggistico "Alta Murgia" del PPTR). Occorre segnalare che tutti gli aerogeneratori ricadono nei coni visuali della Gravina di Gravina in Puglia (ed altresì nelle aree interne ai con): le torri nn. 10, 11 e 12 all'interno del cono visuale di 4 km, gli aerogeneratori nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24 e 25 all'interno del cono visuale di 6 km, le torri nn. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 all'interno del cono visuale di 10 km.

3) Non possono escludersi impatti su flora, fauna ed ecosistemi per interferenza del parco eolico con le specie protette che popolano il territorio tra cui il Falco naumanni. Il proponente nel documento della relazione di impatto ambientale, All. 1 Relazione generale, evidenzia la presenza di un'unica colonia riproduttiva del falco grillaio nel comune di Gravina (p. 174). Il SIC-ZPS "Murgia Alta" IT 9120007 e i centri pugliesi (Minervino Murge, Altamura, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle) e lucani limitrofi sono considerati una frazione importante non solo a livello nazionale, ma anche comunitario per questa specie. Ciò induce a ritenere necessaria un'analisi di maggior dettaglio dei probabili impatti sul falco grillaio, essendo collocato il territorio su cui si inserisce il parco eolico nel comune di Gravina, e considerando che la specie utilizza come dormitori notturni durante la stagione riproduttiva non solo i centri urbani ma anche gli ambienti aperti, aree a pascolo naturale, per l'approvvigionamento alimentare. Gli impatti prodotti dall'impianto su flora, fauna ed ecosistemi non vengono analizzati in maniera esaustiva dal proponente, il quale si limita nell'Allegato 8 "Relazione esplicativa della carta della vegetazione" a fornire una tabella rappresentativa dei tipi vegetazionali presenti nella Regione Puglia

senza valutare le numerose aree naturali limitrofe. Occorre inoltre rammentare che il tracciato del cavidotto interessa il SIC-ZPS "Murgia Alta" IT 9120007 e l'IBA 135 "Murge", ma di ciò nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza non è dato alcun rilievo. A tal proposito la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. (art. 4 comma 3) afferma che "Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE".

4) La connotazione dell'area è tale che la carta geomorfologica del PUTT/p n. 454 evidenzia un sistema idrografico (segnalato anche dall'IGM in scala 1:25.000 e rilevabile dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006), ripe fluviali e cigli di scarpata, la cui interazione con gli aerogeneratori non è stata indagata in maniera opportuna. Tali elementi sensibili sono interessati altresì dal cavidotto, il cui tracciato peraltro, nell'area interna al parco eolico, comporta un notevole consumo di suolo: la sua realizzazione non è prevista lungo viabilità già esistente, ma all'interno di terreni agricoli. Anche sulla portata di tale impatto nulla di significativo è detto nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza.

5) In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata, nella "Relazione di Impatto Ambientale" si afferma che la gittata massima in condizioni ideali risulta pari a 196 m (pag. 110). Tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dall'osservazione congiunta delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che la zona in oggetto risulta antropizzata e caratterizzata dalla presenza di diversi punti bersaglio di cui taluni posti in prossimità degli aerogeneratori. In merito all'analisi degli impatti acustici, svolta nell'elaborato "Studio del rumore" si rilevano diverse criticità: i 4 punti in cui è stato effettuato il rilievo fonometrico sono localizzati in posizione perimetrale rispetto al parco eolico, sarebbe stato opportuno considerare anche punti sensibili posti in posizione meno defilata rispetto agli aerogeneratori; i risultati ottenuti dalla implementazione del software utilizzato, sono privi di una relazione o tabella di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni; ed ancora nello studio fornito non è data evidenza della firma e del timbro da parte di un tecnico iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, co. 6-7 della Legge n. 447/95.

6) Nel territorio comunale descritto si rinviene un'analoga proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale rilasciato da questo ufficio. E sempre in agro di Gravina in Puglia è presente un'analoga proposta progettuale coeva, la cui titolarità, in fase di presentazione dell'istanza, risultava in capo alla medesima società. Si rileva la presenza di istanze per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, alcune delle quali dotate di autorizzazione unica. Si rende necessaria una valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) che tenga conto degli effetti sulla capacità di carico del sistema.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Gravina in Puglia (BA) in località "Serra Varvandrea" proposta da NewWind S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del

DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 10147 del 22.06.2007 di questo Servizio;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

## DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA) in località "Serra Varvandra" - Proponente: NewWind S.r.l. - Sede legale: via Stradivari, 6 I - 39100 Bolzano.

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia (BA).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

#### Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il Funzionario Istruttore  
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---